

Raee, filiera sotto osservazione

Gestione rifiuti più onerosa per chi produce techno-beni

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Meno sostanze pericolose nella fabbricazione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. «Aee») e meno deroghe agli oneri cui i relativi produttori sono tenuti in vista della loro gestione una volta diventati rifiuti (c.d. «Raee»). La stretta arriva con due diversi provvedimenti: il dm Minambiente 6 agosto 2015, di diretta riformulazione degli elenchi del dlgs 27/2014 sulle Aee, recanti le sostanze oggetto di restrizione; e la sentenza 16 luglio 2015 n. C-369/14 della Corte Ue di giustizia, che fornisce una interpretazione estensiva del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui Raee.

Il contesto normativo. Il dlgs 27/2014 e il dlgs 49/2014 (in vigore, rispettivamente, dal 30 marzo e dal 12 aprile 2014) condividono la definizione di «Aee» (quale apparecchiatura che funziona grazie a determinate correnti elettriche o campi elettromagnetici, o li genera, trasferisce, misura) ma ne disciplinano aspetti differenti: il primo (in attuazione della direttiva 2011/65/UE) reca restrizioni all'uso di sostanze pericolose nella produzione di nuove apparecchiature; il secondo detta gli specifici obblighi cui i soggetti della filiera devono adempiere per assicurarne peculiare raccolta e trattamento una volta rifiuti. Entrambe le discipline sono fondate sulla logica di «catalogo aperto» che riconduce sotto il loro campo di applicazione (salvo eccezioni) ogni apparecchiatura inquadrabile come «Aee» (e, di conseguenza, «Raee»). Tuttavia, il dlgs 49/2014 prevede un regime transitorio in base al quale le disposizioni si applicano fino al 14 agosto 2018 a un novero limitato di Aee a fine vita, mentre solo dal 15 agosto 2018 a tutte le Aee da dismettere (salvo analoghe deroghe).

Limiti a sostanze pericolose nelle Aee. Il nuovo Dm 6 agosto 2015 (G.U. del 1° ottobre 2015 n. 228) incide sugli elenchi recati dal dlgs 27/2014 al fine sia di dare attuazione alle ultime direttive delegate Ue del 2015 (le 573, 574 e 863) di adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2011/65/Ce, sia di correggere alcuni refusi introdotti con la trasposizione di precedenti norme tecniche Ue. L'intervento del Dicastero amplia innanzitutto le voci dell'allegato II al dlgs 27/2014 (recante sostanze e relative concentrazioni oggetto di restrizione), aggiungendo (alle sei categorie già previste) quattro tipologie di flatati e declinandone il bando in base alle tipologie di apparecchiature interessate. Stretta an-

Le novità verdi da MinAmbiente e Ue

Argomento	Fonte	Novità
Restrizioni uso sostanze pericolose nelle Aee	Dm 6 agosto 2015 (di modifica del Dlgs 27/2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliamento elenco generale sostanze oggetto di restrizione, mediante aggiunta di quattro tipologie di flatati • Limite temporale per alcuni utilizzi in deroga del piombo • Ampliamento (ma con scadenza) di sostanze ammesse in apparecchi medici e strumenti di monitoraggio e controllo
Campo di applicazione disciplina Raee	Sentenza Ue 16/7/ 2015 n. C-369/14 (direttiva 2012/19/U, attuata con Dlgs 49/2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Su Aee rientranti nella disciplina: <ul style="list-style-type: none"> - sono “strumenti elettrici ed elettronici” quelli utilizzati in operazioni o lavorazioni, anche senza trasformazione di oggetti • Su Aee oggetto di deroga: <ul style="list-style-type: none"> - sono “utensili industriali fissi di grandi dimensioni” quelli utilizzati in fabbricazione o trasformazione industriale di prodotti, installati in posizione statica e normalmente non spostabili o rimovibili; - Aee progettate e installate specificamente come parti di altre apparecchiature escluse da direttiva e che possono svolgere propria funzione solo come tali: non sono tali le Aee, anche installate in impianti fissi di grandi dimensioni, smontabili, rimovibili ed aggiungibili ad altre apparecchiature.

Informativa, i siti di e-commerce latitano

Solo il 10% dei siti di e-commerce, presenti sul mercato nazionale, che vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche è in linea con norme che impongono di dare ai clienti una informativa sulla possibilità di restituire gratuitamente le proprie Aee usate all'atto di acquisto di nuovi ed equivalenti beni nella ragione di «uno contro uno». A rilevare l'inosservanza da parte dei distributori di nuove Aee destinate a

utenza domestica degli obblighi stabiliti dagli articoli 11 e 22 del dlgs 49/2014 è una ricerca presentata il 14 ottobre 2015 da Remedia (fra i principali sistemi collettivi italiani non profit per la gestione ecosostenibile anche dei techno-rifiuti) e Netcomm (consorzio del commercio elettronico italiano). Oggetto dell'analisi 150 siti internet di commercio di Aee, rappresentanti più del 70% del valore economico del settore.

che sulle esenzioni per l'uso di determinate sostanze in particolari applicazioni previste dal successivo allegato III, laddove il nuovo dm Ambiente (qui a correzione di refuso) appone un limite temporale (21 luglio 2016) alla già prevista possibilità di utilizzo nelle Aee di piombo in materiali ceramici dielettrici «Pzt» di condensatori appartenenti a circuiti integrati o semiconduttori discreti. Unica eccezione alla stretta generale, l'ampliamento (seppur temporale) delle sostanze ammesse dall'allegato IV al dlgs 27/2014 nella produzione di apparecchi medici e strumenti di monitoraggio e controllo.

Allargamento campo di applicazione della disciplina Raee. A incidere (in-

direttamente) sulla disciplina nazionale ex dlgs 49/2014 sulla gestione dei Raee è, come accennato, la sentenza della Corte di giustizia Ue 16 luglio 2015 n. C-369/14. Con la pronuncia il giudice comunitario ha, infatti, fornito in via pregiudiziale (dunque, con valore vincolante per i giudici degli Stati membri) un'interpretazione sia della generale nozione di «Aee» recata dalla direttiva 2012/19/UE che di alcune sub-categorie in cui essa è articolata (pedissequamente riprodotte nel dlgs nazionale). La Corte Ue ha in primis rilevato come la nuova direttiva abbia già nel citato periodo transitorio un campo di applicazione più esteso della precedente 2002/96/Ce, prevedendo

deroghe riservate a un novero inferiore di apparecchiature. E tali attuali deroghe devono essere interpretate in senso restrittivo alla luce delle finalità di tutela di ambiente e salute umana cui la direttiva mira. Oggetto di puntuale ricognizione del giudice comunitario (interrogato sull'applicabilità della disciplina a un produttore di automazioni rimovibili a corrente elettrica per porte di garage) sono invece le sub-categorie di: «Strumenti elettrici ed elettronici» (rientranti nella disciplina Raee, salva la deroga per quelli costituenti gli «utensili» nei termini qui di seguito citati); «utensili industriali fissi di grandi dimensioni» e «apparecchiature progettate e installate specifi-

camente come parti di un'altra apparecchiatura esclusa dalla direttiva, che possono svolgere propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura» (oggetto di deroga sia nel regime transitorio che in quello permanente); «impianti fissi di grandi dimensioni» (oggetto di parziale deroga a partire dal 2018). Per la Corte i suddetti «strumenti» coincidono (nel senso generale comunemente ammesso, mancandone nella direttiva una definizione) con quelli utilizzati per realizzare operazioni o lavori determinati, e ciò anche senza provocare una trasformazione degli oggetti sui quali agiscono. La categoria di «utensili industriali fissi di grandi dimensioni» per la Corte raccoglie invece strumenti e macchinari utilizzati in processi di fabbricazione o trasformazione industriale di prodotti, installati in posizione statica e normalmente non spostabili o rimovibili. Per la Corte le specifiche e ultime «apparecchiature» sopra citate non comprendono invece le Aee che possono in qualsiasi momento essere smontate, rimontate e/o aggiunte ad altra apparecchiatura. Il giudice Ue richiama come esempio in materia le attrezzature di illuminazione e i pannelli fotovoltaici, ricordando come a mente dei «considerando» della direttiva 2012/19/UE pur essendo normalmente installati in impianti fissi di grandi dimensioni (come gli edifici) non si considerano tuttavia «specificamente» destinati a esserne parti integrati, e potendo svolgere le proprie funzioni anche altrimenti non rientrano dunque nella citata categoria di «apparecchiature» oggetto di deroga. In relazione alla fattispecie posta alla sua attenzione, la Corte ha ritenuto le automazioni elettriche rimovibili per porte di garage come rientranti nella definizione generale di Aee (sub categoria «strumenti») ma non nelle sub-categorie (ammesse alla deroga) di utensili industriali fissi di grandi dimensioni o di apparecchiature «specifiche» sopra citate. L'interpretazione restrittiva del giudice Ue promette a cascata di allargare il novero dei produttori di Aee interessati (in funzione dei beni fabbricati) dal complesso novero di obblighi previsti dai citati dlgs 27/2014 e dlgs 49/2014, ossia: (in relazione alle Aee) progettazione ecocompatibile, iscrizione a Registro produttori, garanzia finanziaria per immissione sul mercato dei beni, marcatura ad hoc; fornitura di informazioni a utilizzatori e centri di trattamento rifiuti; (in relazione ai Raee) istituzione e finanziamento di sistemi di gestione dei rifiuti, raggiungimento degli obiettivi minimi di reimpiego, recupero e riciclaggio.